

(N. 1215)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1950
(V. Stampato N. 1399-Urgenza)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corri-

spondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-1950 (ottavo provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.